



STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

LE NOVITÀ DEL MODELLO IRAP 2024 PER IL SETTORE SPORTIVO DILETTANTISTICO

Pubblicato il 5 Ottobre 2024 di Sabatino Pizzano



La riforma dello sport, entrata in vigore il 1° luglio 2023 con il D.Lgs. n. 36/2021, ha introdotto significative modifiche nel trattamento fiscale dei compensi erogati nel settore sportivo dilettantistico. Queste novità si riflettono inevitabilmente sulla compilazione del modello IRAP 2024, relativo al periodo d'imposta 2023. In particolare, i professionisti e gli addetti ai lavori dovranno prestare particolare attenzione alla compilazione dei quadri IC e IE, tenendo conto delle nuove disposizioni in materia di base imponibile IRAP.

Il nuovo regime fiscale per le collaborazioni sportive dilettantistiche

La riforma ha comportato un cambiamento sostanziale nell'inquadramento fiscale dei compensi erogati ai collaboratori sportivi dilettantistici. Fino al 30 giugno 2023, questi compensi erano considerati redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera m) del TUIR, senza alcuna agevolazione ai fini IRAP. A partire dal 1° luglio 2023, invece, vengono classificati come redditi di lavoro subordinato (o assimilato) o di lavoro autonomo, beneficiando di una specifica no-tax area IRAP.

Il D.Lgs. n. 36/2021 ha stabilito che i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile fino all'importo complessivo annuo di 15.000 euro. Inoltre, è stata introdotta una significativa novità: tutti i singoli compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo inferiori all'importo annuo di 85.000 euro non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP.

La gestione del periodo transitorio

Il 2023 si configura come un anno di transizione, caratterizzato da due distinti regimi fiscali. Per la prima metà dell'anno, dal 1° gennaio al 30 giugno 2023, i compensi percepiti dai lavoratori sportivi rientrano ancora nella categoria dei redditi diversi, con una soglia di non imponibilità fissata a 10.000 euro lordi annui. Dal 1° luglio 2023, invece, questi compensi vengono riclassificati come redditi di lavoro dipendente, assimilato o autonomo, beneficiando di una franchigia di esenzione più elevata, pari a 15.000 euro.

Per gestire questa fase transitoria, l'art. 51 del D.Lgs. n. 36/2023 ha stabilito che, per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel 2023 percepiscono entrambe le tipologie di compensi, l'ammontare complessivo escluso dalla base imponibile ai fini fiscali non può superare i 15.000 euro. Questa disposizione è stata ulteriormente chiarita dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello n. 474 del 2023.

La definizione di lavoratore sportivo e i requisiti per le collaborazioni coordinate e continuative

La riforma ha anche ridefinito la figura del lavoratore sportivo. Secondo l'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2021, modificato dall'art. 3 del D.L. n. 71/2024, dal 31 luglio 2024 sono considerati lavoratori sportivi gli atleti, gli allenatori, gli istruttori, i direttori tecnici e sportivi, i preparatori atletici e i direttori di gara. Questi soggetti devono esercitare l'attività sportiva a fronte di un corrispettivo, a favore di un'entità iscritta nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche o di altri organismi sportivi riconosciuti.

Per quanto riguarda le collaborazioni coordinate e continuative nell'ambito del dilettantismo, la normativa ha introdotto una presunzione di lavoro autonomo. Questa si verifica quando la durata delle prestazioni non supera le 24 ore settimanali (escluso il tempo dedicato alle manifestazioni sportive) e quando le prestazioni sono coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, nel rispetto dei regolamenti delle federazioni e degli enti di promozione sportiva.

Le implicazioni per la compilazione del modello IRAP 2024

Alla luce di queste novità, la compilazione del modello IRAP 2024 richiede particolare attenzione. Per le società sportive dilettantistiche, che determinano l'IRAP ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 446/1997, e per le associazioni, che la determinano ai sensi dell'art. 10 dello stesso decreto, è fondamentale tenere conto della nuova soglia di non imponibilità di 85.000 euro per i singoli compensi dei collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo.

Nel quadro IC, utilizzato dalle società di capitali, le variazioni dovranno essere indicate nella Sezione IV. In particolare, nel rigo IC43, tra i componenti negativi indeducibili, non dovranno essere inclusi i compensi inferiori a 85.000 euro per le collaborazioni coordinate e continuative nel settore dilettantistico. Analoghe considerazioni valgono per la Sezione V, dedicata alle società in regime forfetario, incluse le società sportive dilettantistiche di capitali senza scopo di lucro.

Per quanto riguarda il quadro IE, utilizzato dagli enti non commerciali ed equiparati, la compilazione di alcuni rigi dovrà tenere conto della nuova soglia di esenzione. In particolare, nel rigo IE2 della Sezione I, nel rigo IE20 della Sezione II e nel rigo IE35 della Sezione III, si dovrà prestare attenzione a indicare solo l'ammontare che eccede la soglia di 85.000 euro per i singoli compensi delle collaborazioni coordinate e continuative nel settore dilettantistico.

Conclusione

la corretta compilazione del modello IRAP 2024 richiede una conoscenza approfondita delle nuove disposizioni fiscali introdotte dalla riforma dello sport. I professionisti del settore dovranno prestare particolare attenzione a queste novità per garantire una dichiarazione accurata e conforme alle nuove normative.

www.studiopizzano.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA